

1 > pag. 4

2 > pag. 4

Pubblicato il 28/12/2017

N. 00569/2017REG.PROV.COLL.
N. 01476/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2010, proposto da:
Ministero della Giustizia, Commissione Centrale per l'esame di avvocato
Sessione 2009-2010 presso Ministero della Giustizia, Commissione per
l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte di
Appello di Messina Anno 2009-2010, Commissione per l'esame di
abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte di Appello
di Ancona Anno 2009-2010, in persona dei legali rappresentanti pp.tt.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
domiciliata in Palermo, via De Gasperi N. 81;

contro

Torre Ilenia, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Catalioto e
Francesco Amalfa, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizia Giunta in
Palermo, via Dodici Gennaio N. 1/G;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CATANIA - IV SEZIONE n. 04209/2010, resa tra le parti, concernente esami abilitazione alla professione di avvocato - non ammissione alle prove orali

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2017 il Cons. Giuseppe Barone e udito l'avvocato dello Stato La Rocca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Viene oggi all'attenzione del Consiglio l'appello proposto dal Ministero della Giustizia per l'annullamento della sentenza resa dal TAR Catania n. 4209/10. Con tale sentenza, il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dall'odierna resistente per l'annullamento del provvedimento della Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2009, nella parte in cui la ricorrente, all'esito della correzione degli elaborati scritti, è stata dichiarata non idonea e non è stata quindi ammessa a sostenere la prova orale.

Il TAR, nell'accogliere il ricorso e nel procedere quindi all'annullamento degli atti impugnati, ha ritenuto che il voto numerico, tramite il quale era stato espresso il giudizio di insufficienza degli elaborati della resistente, non fosse idoneo da solo a giustificare e quindi a spiegare le ragioni del giudizio negativo che le ha impedito l'ammissione alla prova orale .

Secondo il primo Giudice il voto numerico doveva essere accompagnato da una specifica motivazione che esternasse le ragioni del voto attribuito.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero che, nel richiamare quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il voto numerico sarebbe sufficiente a dare conto della valutazione della commissione giudicatrice, ha

chiesto che la sentenza venisse annullata, avendo ritenuto legittimi gli atti impugnati.

Lo stesso Ministero, nel proporre l'appello, ha avanzato a questo Consiglio domanda incidentale di sospensione della sentenza impugnata, che è stata accolta con ordinanza n. 54/11.

All'udienza del 14.12.17 l'appello è stato trattenuto per la decisione.

L'appello è fondato.

Il Consiglio osserva che l'intimata, a fronte dell'appello del Ministero, ha depositato memoria con la quale ha fatto valere unicamente "l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d'interesse", così argomentando: "La sentenza impugnata ha ordinato alla Commissione presso la Corte di Appello di Ancona di valutare ex novo gli elaborati scritti con modalità utile a garantire l'anonimato e in composizione diversa rispetto a quella che aveva effettuato la prima valutazione.

La Commissione, nella seduta del 10.12.2010, ha rivalutato le prove scritte e ha deciso all'unanimità di assegnare a entrambi gli elaborati il punteggio di 30/50 sufficiente a consentire all'interessata di accedere alla prova orale (le prove scritte erano di diritto penale e atto giudiziario)

Osserva la resistente che la Commissione di Ancona, all'atto di risottoporre a giudizio gli elaborati scritti ha integralmente riesercitato il proprio potere di valutazione, cosicché gli effetti della sentenza impugnata debbono considerarsi già completamente esauriti.

Considerato – continua la resistente – che, anche a volere ipotizzare l'annullamento della sentenza impugnata, resterebbe il fatto che gli effetti caducanti della decisione non potrebbero sicuramente estendersi agli atti successivi adottati dalla Commissione di Ancona, che hanno acquistato una nuova e autonoma valenza ed efficacia.

Conclude, quindi, chiedendo che il ricorso del Ministero venga dichiarato improcedibile.

Tanto premesso il Collegio ricorda che con recente sentenza (7/2017) l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in merito al vessato problema della idoneità del voto numerico ad essere considerato valida motivazione dei giudizi dalla Commissione, si è espressa in senso positivo osservando: “Nella vigenza dell’art. 49 della L. 247/12 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all’esame orale vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriore spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione”.

1

Alla stregua della regola indicata dall'Adunanza plenaria, cui il Consiglio non può che aderire, il motivo d'appello del Ministero deve ritenersi fondato.

Quando alla richiesta della resistente, che l'appello venga comunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, essa non può essere accolta.

Innanzitutto va rilevato che la resistente, dopo avere dato notizia dell'esito a lei favorevole della ricorrezione degli elaborati scritti, non chiarisce se, a seguito della conseguente ammissione agli esami orali, questi siano stati superati e se sia stata, quindi, conseguita l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

In questo contesto la semplice circostanza che la ricorrezione degli elaborati abbia dato esito favorevole non consente di dichiarare l'appello improcedibile, come giustamente ritenuto da parte dell'Avvocatura.

2

Infatti, l'art. 4, comma 2 bis, D.L. 115/2005, convertito con la L. 168/2005, prevede espressamente che possa dichiararsi l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza d'interesse, solo nel caso in cui il candidato agli esami di abilitazione abbia superato “le prove d'esame scritte e orali” e abbia conseguito “ad ogni effetto” l'abilitazione professionale.

La richiesta dell'intimata, che l'appello venga dichiarato improcedibile non può essere accolta.

Conclusivamente il Collegio dichiara l'appello fondato e, di conseguenza, annulla la sentenza impugnata.

Le caratteristiche della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Deodato, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore

Giuseppe Verde, Consigliere

L'ESTENSORE
Giuseppe Barone

IL PRESIDENTE
Carlo Deodato

IL SEGRETARIO